

## ► LOTTA ALL'INVASIONE

# Sui respingimenti la Corte europea stravolge il diritto per legarci le mani

È l'interpretazione della Cedu che rende illegittimi i blocchi navali. La soluzione è fermare le partenze già in Nord Africa

di **PIETRO DUBOLINO**

Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione

■ Per fermare l'invasione dell'Europa (e, prima di tutto, dell'Italia) da parte di migranti irregolari e, al tempo stesso, impedire che migliaia di essi, ogni anno, vengano inghiottiti dal mare, uno solo sarebbe, a detta di molti (ivi compresa la premier **Giorgia Meloni**) il rimedio risolutivo, suggerito, del resto, anche dal comune buon senso: far cessare le partenze dai luoghi d'imbarco. Alla facile enunciazione, però, di un tale obiettivo si contrappone l'esistenza di gravi ostacoli alla sua realizzazione; ostacoli che, tuttavia, non sono principalmente quelli di natura politico-militare che pur si dovrebbero affrontare qualora si volesse realizzare - come alcuni vorrebbero - una sorta di «blocco navale» davanti alle coste dei Paesi dai quali normalmente i migranti si imbarcano alla volta dell'Europa. L'eventuale opposizione da parte di quei Paesi, infatti, difficilmente sarebbe di forza tale da non poter essere, in un modo o nell'altro, superata.

Il principale (se non unico) ostacolo sarebbe invece quello, di natura puramente giuridica, costituito: a) dal divieto delle «espulsioni collettive» di stranieri, previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; b) dal principio del «*non refoulement*» («non respingimento»), previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo «Status dei rifugiati», secondo il quale nessun rifugiato può essere re-

spinto verso uno Stato nel quale «la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

Va subito chiarito, però, che tanto il divieto delle espulsioni collettive quanto il principio del «*non refoulement*» non impedirebbero affatto, di per sé, stando alla loro letterale formulazione, che migranti irregolari intercettati da forze navali appositamente dislocate al limite delle acque territoriali dei Paesi di provenienza venissero coattivamente ricondotti al punto di partenza o meglio, in alternativa, consegnati alle legittime autorità di quegli stessi Paesi. Il concetto di «espulsione», infatti, implica il previo radicamento, più o meno stabile, dello straniero nel territorio dello Stato dal quale egli dovrebbe essere allontanato. Condizione, questa, che, all'evidenza, non sussiste qualora allo straniero sia stato puramente e semplicemente impedito di raggiungere quel territorio, dovendosi in tal caso parlare non di «espulsione» ma di «respingimento».

Quanto, poi, al principio del «*non refoulement*», esso, nella sua originaria concezione, presuppone che allo straniero che si trovi in un determinato Stato diverso dal suo sia stato riconosciuto formalmente lo status di «rifugiato». E non è affatto previsto che uno Stato sia tenuto a consentire l'ingresso nel proprio territorio a qualsiasi straniero che non abbia titolo per accedervi sol perché, ipoteticamente, intenzionato e legittimato a chiedere quel riconoscimento.

Perché mai, allora, un «blocco navale» volto ad impedire le partenze dei migranti irregolari sarebbe da considerare contrario al divieto delle espulsioni collettive ed al principio del «*non refoulement*»? Perché ciò è in linea con quanto ritenuto, in contrasto con la lettera ed anche con la logica delle due norme in questione, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ogni qual volta essa è stata chiamata ad esaminare ricorsi di migranti che lamentavano come illecito il fatto che fosse stato loro impedito di raggiungere il territorio dello Stato europeo verso il quale erano diretti. Esempio, fra tutte, la sentenza *Hirsi c. Italia* del 2012, con la quale - sulla base di funambolismi verbali e artifici dialettici che non è qui possibile riportare, neppure in sintesi - si ritenne che fosse equiparabile ad una «espulsione collettiva» e violasse il principio del «*non refoulement*» il fatto che taluni migranti, tratti in salvo al largo delle coste libiche da una nave militare italiana, fossero stati ricondotti, in attuazione dell'accordo all'epoca vigente con il governo della Libia, nel luogo dal quale erano partiti. Analogamente, del resto, quanto ai principi, appare anche l'orientamento della successiva sentenza del 2020 *N.D. c. Spagna*. Con questa si ritenne, tuttavia, giustificato il respingimento in massa di migranti che, dal territorio marocchino, cercavano di penetrare a forza, via terra, nelle «enclaves» spagnole di Ceuta e Melilla per la sola ragione che essi avrebbero potuto, in alternativa, presentare domanda di asilo politico o protezione internazionale presso il valico di frontiera esistente fra il territorio spagnolo e quello marocchino ovvero, in base alla legislazione spagnola, anche presso qualsiasi rappresentanza diplomatica o consolare della Spagna nel mondo. Ma un'analoga possibilità non è prevista, purtroppo, dalla legge italiana. Gli eventuali respingimenti in mare effettuati dall'Italia continuerebbero, quindi, ad essere inesorabilmente bollati come illegittimi dalla Corte europea, salvo a sperare che quest'ultima cambi radicalmente il proprio orientamento.

Allo stato attuale delle cose, quindi, l'unica via praticabile

per bloccare le partenze appare, piaccia o non piaccia, quella già percorsa, ad iniziativa della Germania, nei confronti della Turchia: pagare gli Stati rivieraschi della sponda sud del Mediterraneo perché provvedano loro a trattenere quanti vorrebbero raggiungere irregolarmente, via mare, il territorio europeo. Ed è, d'altra parte, la stessa via che, fino ai primi anni del XIX secolo, fu seguita dagli Stati europei della sponda nord per far sì che i vari bey, pascià e sultani della sponda sud, dalla quale, con il loro tacito consenso, partivano le ricorrenti incursioni dei pirati cosiddetti «barbareschi» sulle coste dell'Europa, facessero almeno mostra di volerle, in qualche modo, impedire. La cosa durò fino a quando le potenze europee (cui si aggiunsero anche i neonati Stati uniti d'America) si decisero ad adottare mezzi più efficaci, costituiti da una serie di spedizioni navali che, finalmente, stroncarono il plurisecolare fenomeno. Fu quindi una fortuna quella che, all'epoca, la Corte europea dei diritti dell'uomo non esistesse ancora giacché, altrimenti, le incursioni barbaresche sarebbero presumibilmente continuate fino ai giorni nostri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

